

Art. 67, comma 3, let. i), e comma 5, let. b), CCNL 21/05/2018

La nuova disposizione contrattuale, in analogia all'ex art. 15, comma 5, del CCNL 1.04.1999, consente di integrare la parte variabile del fondo con le risorse necessarie a sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione dell'ente. Tuttavia, non viene più richiesta la relativa previsione negli atti relativi la programmazione dei fabbisogni di personale.

In tale ambito devono essere inoltre inserite le risorse finalizzate all'erogazione di incentivi per specifici obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo da parte della Polizia Locale, finanziati con i proventi delle violazioni del codice della strada (art. 56-quater, comma 1, lett.c), CCNL 21.05.2018).

Gli Enti possono stanziare le predette risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale (v. art. 67, comma 6, del CCNL 21.05.2018).